



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

**Responsabile di settore Marco CARLETTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8659 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 10448 - Data adozione: 22/05/2023**

Oggetto: Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli 31 della L.R. n.65/2014 e, 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa al Piano Strutturale del comune di Impruneta (FI) (ID 94149).

Preso atto dell'esito finale della verifica di conformazione al PIT/PPR dell'atto di governo del territorio, propedeutica alla pubblicazione sul B.U.R.T..

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD011617

## Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’articolo 145 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti della pianificazione” dello stesso;

Considerato che:

- l’articolo 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, i comuni, conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale;
- l’articolo 145 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, la Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;

Vista la Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l’articolo 31 “Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico” della medesima;

Considerato che l’articolo 31 della L.R. n. 65/2014 sopra citato, al comma 1 dispone che:

- con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, commi 4 e 5, dell’articolo 145, comma 4 e dell’articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una Conferenza di servizi, detta "Conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti;
- alla Conferenza sono invitati le province interessate o la Città metropolitana e i comuni;
- la Conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 22/03/2015 n. 37 pubblicato sul B.U.R.T. 20/05/2015 n.28;

Ricordato che l’articolo 20 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” comma 1 della Disciplina di Piano del PIT/PPR stabilisce che, “Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’art.145 del Codice”;

Visto in particolare l’articolo 21 “Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio” della “Disciplina di Piano” del sopra citato Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano Paesaggistico che, ai commi 1, 2, 3 e 5 prevede:

- gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti;
- conclusa la fase delle osservazioni, gli enti competenti trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;
- ai sensi dell’articolo 31 della L.R. n. 65/2014, successivamente al ricevimento del provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte, la Regione convoca la Conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti con diritto di voto;
- alla Conferenza è invitato l’ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata, senza diritto di voto;

- la valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a);

Visto l'accordo fra MIBACT (oggi MIC) e Regione Toscana "Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione", sottoscritto in data 17/05/2018 secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018;

Richiamate, in particolare le seguenti disposizioni dell'Accordo suddetto fra MIC e Regione ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 6 ove si stabilisce che, in sede di riunione conclusiva, la valutazione sulla conformazione o adeguamento è espressa "in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione per le parti di territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla sola Regione per le restanti parti di territorio" ;

- l'articolo 4 "Oggetto della Conferenza paesaggistica" comma 2 lettera d) a norma del quale, sono oggetto della Conferenza paesaggistica, le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino beni paesaggistici non ascrivibili alla categoria di "variante generale" ai sensi della L.R. n. 65/2014;

- l'articolo 6 comma 5, a norma del quale:

- in via ordinaria la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione procedente ha completato l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio;
- a tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 65/14 nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20 della legge, anche al Segretariato Regionale del MiBact e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

- l'articolo 6 comma 7 a norma del quale:

- la Regione Toscana successivamente al ricevimento dell'atto di definitiva approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica prima della sua pubblicazione sul BURT convoca nuovamente la conferenza paesaggistica;
- l'amministrazione procedente dovrà trasmettere tali atti di approvazione oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n.65/2014 e nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20;

Ricordato altresì che ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 31, co.1 della L.R. n. 65/2014 e per quanto specificato nell'Accordo suddetto tra Regione Toscana e MIC del 2018, la Conferenza paesaggistica ai fini della conformazione al PIT/PPR, si esprime verificando negli elaborati:

- il perseguimento degli obiettivi;
- l'applicazione degli indirizzi per le politiche e delle direttive;
- il rispetto delle prescrizioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 6961 del 07/04/2023, "Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli, 31 della L.R. n.65/2014 e 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa al Piano Strutturale del comune di Impruneta (FI). Presa d'atto delle valutazioni relative alla conformazione al PIT/PPR, propedeutiche all'approvazione e alla pubblicazione sul BURT dell'atto di governo del territorio.";

Premesso che il comune di Impruneta:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/03/2023 ha provveduto all'approvazione del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014;

- con prot. reg. n.184366 del 17/04/2023 ha trasmesso alla Regione, agli Organi ministeriali competenti, la Deliberazione di consiglio comunale suddetta n. 27/2023 unitamente agli elaborati del piano in oggetto così come modificati a seguito degli esiti delle precedenti sedute della Conferenza Paesaggistica nonchè all'elenco dei codici HASH associati a ciascun elaborato richiedendo la convocazione della Conferenza paesaggistica ai fini della conclusione del procedimento di conformazione;

Considerato che:

- la Regione Toscana con nota reg. n. 0205335 del 03/05/2023 ha convocato in modalità videoconferenza la quarta ed ultima seduta della Conferenza paesaggistica per l'8/03/2023;

- la Conferenza paesaggistica si è tenuta nella quarta ed ultima seduta in modalità videoconferenza nella data stabilita del 8/03/2023, il relativo verbale è stato trasmesso con prot. reg. n. 0227820 del 16/05/2023 e si è conclusa come segue:

- in riferimento al quadro vincolistico, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 4, dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, concorda sulla diversa individuazione rispetto al PIT-PPR delle aree di cui all'art. 142, co.1, lett. h) del Codice, anche ai fini dell'aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT-PPR ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014;
- vista la documentazione agli atti prodotta dal Comune, visto l'atto di approvazione dello strumento trasmesso dal Comune con nota prot. reg. n.184366 del 17/04/2023 (D.C.C. n. 27 del 29/03/2023), alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti nelle precedenti sedute, all'esito delle valutazioni dell'ultima seduta, con riferimento alle condizioni poste dagli Organi ministeriali ai fini della verifica di conformazione dello strumento, esprime parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR alla verifica di conformazione del Piano Strutturale (Variante Generale al Piano strutturale) del Comune di Impruneta;
- a tal proposito, richiama l'art. 6, c.12 dell'Accordo MiC - Regione Toscana sottoscritto in data 17/05/2018 che stabilisce "Resta fermo che la conformazione del solo Piano Strutturale o di sua variante non produce gli effetti di cui all'art. 143, commi 3 e 4 e dell'art. 146, comma 5 del Codice, e continua a trovare applicazione l'art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT, in quanto detto strumento di pianificazione territoriale non ha natura conformativa ai sensi dell'art. 92, comma 7, della L.R. n.65/2014" ;

Richiamato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." ed in particolare l'articolo 7bis comma 3 dello stesso;

#### DECRETA

1. Di dare atto che la Conferenza paesaggistica, di cui agli articoli, 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR e 31 della L.R. n. 65/2014, tenutasi in modalità telematica nella quarta ed ultima seduta del 8/05/2023 fra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato e alla presenza, senza diritto di voto, del comune di Impruneta (FI) per la conformazione al PIT/PPR del Piano Strutturale del medesimo comune (approvato con D.C.C. n. 27 del 29/03/2023), si è conclusa come segue:

- in riferimento al quadro vincolistico, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 4, dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, concorda sulla diversa individuazione rispetto al PIT-PPR delle aree di cui all'art. 142, co.1, lett.h) del Codice, anche ai fini dell'aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT-PPR ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014;
- vista la documentazione agli atti prodotta dal Comune, visto l'atto di approvazione dello strumento trasmesso dal Comune con nota prot. reg. n.184366 del 17/04/2023 (D.C.C. n. 27 del 29/03/2023), alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti nelle precedenti sedute, all'esito delle valutazioni dell'ultima seduta, con riferimento alle condizioni poste dagli Organi ministeriali ai fini della verifica di conformazione dello strumento, esprime parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR alla verifica di conformazione del Piano Strutturale (Variante Generale al Piano strutturale) del Comune di Impruneta;
- a tal proposito, richiama l'art. 6, c. 12 dell'Accordo MiC - Regione Toscana sottoscritto in data 17/05/2018 che stabilisce "Resta fermo che la conformazione del solo Piano Strutturale o di sua variante non produce gli effetti di cui all'art. 143, commi 3 e 4 e dell'art. 146, comma 5 del Codice, e continua a trovare applicazione l'art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT, in quanto detto strumento di pianificazione territoriale non ha natura conformativa ai sensi dell'art. 92, comma 7, della L.R. n.65/2014" ;

2.Di dare atto che, per quanto detto al punto 1), si potrà procedere con gli atti conseguenti e successivi;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 7bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**